

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

## XL.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	277
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	277
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie ( <i>Urgenza</i> ) (1973);	
TANTALO ed altri: Divieto di uso e di esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco e disciplina dell'uso e dell'esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da svago e trattenimento e degli elettrogrammofoni (2010);	
ROMANO: Modificazione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2060) . . . . .	277
PRESIDENTE . . . . .	277, 278, 279, 280
GREPPI . . . . .	278
TAVIANI, <i>Ministro per l'interno</i> . . . . .	278, 279, 280
VESTRI . . . . .	279, 280
FERRARI VIRGILIO, <i>Relatore</i> . . . . .	280
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	280

La seduta comincia alle 17.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cassiani.

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Barzini, Calabrò, Cattaneo Petrini Giannina, Conci Elisabetta, Manco, Maulini e Pellicani sono sostituiti rispettivamente per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna dai deputati: Bonea, Almirante, Bottari, Dagnino, Franchi, Morelli Giancarlo e Righetti.

## Seguito della discussione del disegno di legge:

**Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie (*Urgenza*); (1973); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tantalo ed altri: Divieto di uso e di esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco e disciplina dell'uso e dell'esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da svago e trattenimento e degli elettrogrammofoni (2010); Romano: Modificazione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2060).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1965

pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie » (1973), della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tantalò, Righetti, Sgarlata e Buffone: « Divieto di uso e di esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco e disciplina dell'uso e dell'esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da svago e trattenimento e degli elettrogrammofoni » (2010) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Romano: « Modificazione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza » (2060).

Nella seduta precedente la Commissione aveva deciso di rinviare la discussione al fine di approfondire ulteriormente la materia.

Dò nuovamente lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

## ARTICOLO UNICO.

I comma terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata.

Dò nuovamente lettura dell'articolo unico del nuovo testo presentato dal Governo:

## ARTICOLO UNICO.

I comma terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8 mila a 40 mila. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata ».

Poiché era stato approvato il primo comma dell'articolo unico del nuovo testo presentato dal Governo, do lettura del secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

« Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita ».

A questo comma l'onorevole Greppi propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Tale divieto non si estende agli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da svago e divertimento che non consentano vantaggi di sorta all'infuori della sola possibilità di ripetere o prolungare la partita. A tali apparecchi non si applica la disposizione di cui al primo comma del presente articolo ».

GREPPI. Contrariamente a quanto disposto nel testo del disegno di legge, l'emendamento tende a far sì che il divieto non si estenda a quegli apparecchi che offrono quale unico vantaggio la possibilità, in caso di vincita, di una ulteriore giuocata. Questo a giudizio del proponente non può assolutamente costituire un pericolo per l'educazione dei giovani e per la correttezza del costume, in senso generale. Pertanto tali apparecchi a mio avviso possono essere consentiti.

TAVIANI, *Ministro per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento Greppi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greppi.

(Non è approvato).

Sempre al secondo comma del disegno di legge l'onorevole Vestri ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma dell'articolo unico, sopprimere le parole: « o di ripetizione di partita »;

« Fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo unico aggiungere il comma seguente:

« L'uso di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici che diano luogo a pre-

mio sotto forma di ripetizione di partita è consentito soltanto nelle sedi e nei circoli o associazioni, limitatamente a non più di due apparecchi e sempre che essi non costituiscano l'unica o prevalente attività svolgentesi nelle sedi medesime ».

Pongo in votazione il secondo comma del nuovo testo governativo, al quale non sono stati presentati emendamenti, meno le parole: « ...o di ripetizione di partita », in riferimento alle quali è stato presentato un emendamento soppressivo.

(È approvato).

Invito quindi l'onorevole Vestri ad illustrare gli emendamenti presentati.

VESTRI. Desidero riassumere i motivi ispiratori dei miei emendamenti, al fine di una maggiore chiarezza. Le questioni che si pongono sono due: la prima riguarda l'espressione « ...attività di giuoco », e su questo non vi è dubbio alcuno che il provvedimento sia opportuno. La seconda questione riguarda invece un problema più generico anche se di rilevante interesse: intendo parlare dell'influenza sull'educazione dei giovani.

Per quanto riguarda la sentenza della Corte costituzionale essa dà — secondo me — la possibilità di una utile distinzione tra apparecchi da giuoco veri e propri e quelli di puro trattenimento; non ho avuto però difficoltà a riconoscere la giustezza di alcune ipotesi avanzate dai colleghi della maggioranza, che cioè taluni circoli possano avere una influenza negativa sulla gioventù. Da un punto di vista educativo, corriamo un rischio piuttosto grave, e molte sono le considerazioni da fare, secondo quanto hanno anche detto gli onorevoli colleghi.

A mio avviso se questi apparecchi fossero limitati nel numero ed ubicati in locali dove i cittadini trascorrono il loro tempo libero non potrebbero dar vita ad un'attività « deleteria ». Mi rifiuto di credere che un *flipper*, posto in una sala parrocchiale o in una Casa del popolo, rappresenti un elemento che annulla lo stimolo educativo dei giovani.

Per queste ragioni penso che la mia posizione sia ragionevole e che gli emendamenti da me proposti evitino il pericolo di una successiva pronuncia annullatrice della Corte costituzionale. Infatti il terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza contiene una norma che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza del 28 giugno 1963,

n. 125, là dove è sancito il divieto di concedere licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di apparecchi o congegni automatici di puro trattenimento senza alcuna finalità di giuoco o di scommesse. Pertanto la soppressione totale dell'uso dei *flippers* ricadrebbe certamente sotto una pronuncia della Corte costituzionale.

TAVIANI, *Ministro per l'interno*. La proposta dell'onorevole Vestri potrebbe avere una sua validità dal punto di vista teorico. Egli dice cioè che quando un circolo sia chiaramente indirizzato ad un altro scopo, il fatto che sia in possesso di uno o due apparecchi non costituisce incentivo al giuoco, per il circolo stesso.

Ho detto dal punto di vista teorico, perché, in pratica, se così si stabilisse la polizia e la Magistratura si troverebbero nella reale impossibilità di assolvere ai loro compiti.

E ci troveremmo anche in una casistica che aumenterebbe ancora l'ingiustizia. Il problema dei *flippers* non è un fatto che abbia di per sé una sua ragione intrinseca; esso è un fatto sociale, ed accogliendo questo emendamento noi aggraveremmo le difficoltà e le ingiustizie già esistenti.

Quindi vorrei mettere in evidenza che non è che io sia affetto da mania distruttrice nei confronti dei *flippers*, ma piuttosto che la mia presa di posizione è originata dalla considerazione che essi sono diventati un fatto sociale.

L'emendamento lascerebbe la situazione così com'è; per questo motivo il Governo si oppone al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Vestri. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento delle parole: « o di ripetizione di partita », di cui l'onorevole Vestri propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Vestri inteso a disciplinare in modo particolare l'uso di apparecchi automatici o semiautomatici che diano luogo a premio sotto forma di ripetizione della partita.

(Non è approvato).

Avverto che si intende conseguentemente decaduto il seguente emendamento presentato dal deputato Greppi:

« Per l'installazione degli apparecchi di cui al comma precedente i noleggiatori o

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1965

gestori dovranno munirsi di un nulla-osta di agibilità rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo ».

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

Ne do lettura:

« Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8 mila a 40 mila. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata ».

FERRARI-VIRGILIO, *Relatore*. Propongo di sostituire al terzo comma dell'articolo unico le parole: « può essere revocata », con le parole: « è revocata ».

TAVIANI, *Ministro per l'interno*. A mio avviso è preferibile la forma che garantisce la discrezionalità dell'azione.

FERRARI VIRGILIO, *Relatore*. Mi rimetto all'opinione del Ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Spena propone di aggiungere, all'articolo unico, il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entrerà in vigore 4 mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Russo Spena.

(*E approvato*).

VESTRJ. A nome del mio gruppo, dichiaro che ci asterremo dal votare il disegno di legge perché ci sembra sproporzionato rispetto alla motivazione presentata.

PRESIDENTE. Do lettura dei due articoli dei quali, a seguito delle modificazioni apportate, risulta composto il disegno di legge:

## ART. 1.

I comma terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie ».

Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che

possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda lire 8 mila a 40 mila. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Chiedo inoltre di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi genere » (*Urgenza*) (1973):

Presenti . . . . .	40
Votanti . . . . .	30
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	6

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1973, risultano assorbite le proposte

---

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1965

---

di legge Tantalò ed altri, n. 2010, e Romano, n. 2060, che saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amodio, Bonea, Bisantis, Botta, Almirante, Carli Miotti Amalia, Bottari, Dagnino, Dal Canton Maria Pia, Dietl, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Greppi, Lombardi Ruggero, Franchi, Mattarelli Gino, Morelli Giancarlo, Paolicchi, Righetti, Rampa, Russo Spina, Sangalli, Scalfaro, Semeraro, Servadei, Simonacci, Vincelli e Zincone.

*Si sono astenuti:*

Alatri, Borsari, Calasso, Fasoli, Gambelli Fenili, Jacazzi, Lajolo, Morelli Giancarlo, Vestri e Viviani Luciana.

*È in congedo:*

Cassiani.

**La seduta termina alle 17,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI